

che nelle elezioni generali erasi di già completato, anzi superato il numero stabilito dalla legge.

Mi pare dunque che, dovendo fare una legge, sia pregio dell'opera risolvere nettamente tale questione, e non lasciarla all'arbitrio della maggioranza, la quale potrebbe interpretarla ora in un senso, ora in un altro affatto opposto, secondo le passioni politiche o le diverse convinzioni.

Quindi è opportuno che nel testo dell'articolo in discussione si esprima, come ho fatto, nettamente il concetto che, quando i funzionari pubblici eletti contemporaneamente superino il numero di quaranta, si estrarranno a sorte i nomi dei deputati la cui elezione debba essere annullata per eccedenza di numero, per modo che il sorteggio non abbia ad avere luogo se non fra coloro che siano stati eletti contemporaneamente, e siano in quel caso dichiarate nulle tutte le elezioni avvenute successivamente.

Finalmente, o signori, io non ho creduto opportuno di fare differenza tra una categoria e l'altra di pubblici funzionari. Non contando i ministri e segretari generali, sono cinque le categorie dei funzionari eleggibili, e non credo sia conveniente limitare il numero dei professori e dei magistrati e di lasciarlo indeterminato per le altre categorie. Io credo che tutte le categorie di pubblici funzionari debbano essere considerate e trattate nello stesso modo, e che, per la stessa ragione per la quale il servizio pubblico non consentirebbe l'ammissione di un numero maggiore di otto professori e di otto magistrati, per la stessa ragione, dico, non dovrebbero permettere che dei membri dei Consigli superiori, del Consiglio di Stato e degli uffizi militari e superiori entri nella Camera un numero maggiore di otto per ciascuna categoria.

È perciò che nel mio articolo sostitutivo è detto che in ciascuna categoria non possono ammettersi più di otto, cioè più del quinto dell'intero numero di quaranta.

Detto ciò, signori, mi affretto a soggiungere che io sono favorevole all'insieme della legge, nè intendo che per molteplicità di emendamenti se ne ritardi la votazione. Desidero però conoscere quale fra le idee che ho accennato sia disposto il signor ministro proponente ad accettare.

**PRESIDENTE.** Viene ora un'aggiunta dell'onorevole Mascilli, della quale darò lettura:

« Gli impiegati estratti a sorte potranno evitare l'annullamento della loro elezione rinunciando alla carica tre giorni dopo il sorteggio. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

**MAURIGI.** (Della Commissione) Non l'accetta.

**PRESIDENTE.** Allora chiedo se quest'aggiunta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mascilli.

**MASCILLI.** Mi duole che la Giunta non voglia accettare il comma che io credo doversi aggiungere all'articolo 6, poichè io non combatto con questo alcuno dei principii che sono stati discussi nella Camera; invece desidererei che, ritenuto un principio qualunque, fossimo poi logici nelle conseguenze di questo principio che si viene a ritenere. Difatti la legge elettorale dichiara ineligibili talune categorie d'impiegati perchè teme che la carica della quale sono essi rivestiti possa esercitare una influenza, un prestigio, una pressione sugli elettori: ed è perciò che li elimina dal numero degli eligibili in omaggio della libertà, della spontaneità del voto; ed è naturale che, per questo principio, quando un impiegato ineligibile viene eletto, sia dichiarata nulla l'elezione; nè gli potrebbe giovare la rinuncia posteriore alla elezione, ed è necessario che si vada ad un secondo esperimento per vedere se i voti del collegio erano veramente diretti alla persona, oppure se questo impiegato raffigurava l'asino che portava le reliquie: e passando dalla teoria al fatto, trovo che quando un impiegato ineleggibile, annullata la elezione, rinuncia alla carica e subisce un secondo esperimento, se non verrà rieletto allora la legge acquista forza, perchè si dirà: « Vedete quanto la legge è opportuna, quanto è giusta! Il fatto ha dimostrato che non era fiducia alla sua persona, ma alla carica che copriva. »

Ma non così per gli impiegati, i quali per legge sono dichiarati eleggibili. Questi sono stati eletti validamente; la loro elezione è stata convalidata dalla Giunta per le elezioni, cominciano anche ad esercitare le loro funzioni nella Camera. Sopravviene un nuovo fatto: l'accertamento dei deputati impiegati. Si trova che il numero è soverchio, e che si deve procedere al sorteggio. Allora incomincia per esso la ragione della esclusione.

Ora, se nel momento in cui sorge questa incompatibilità il deputato sorteggiato viene a distruggere la ragione che lo esclude dalla Camera, rinunciando all'impiego, io non so perchè voi vogliate costringerlo a subire una nuova elezione.

In questo modo voi non fate che dare agio a censurare la vostra stessa legge. E difatti, perchè volete procedere ad una nuova elezione? Temete forse che la carica che il sorteggiato aveva abbia potuto influire alla sua elezione? Ma se avete questo timore non dovete annoverarlo fra gli eleggibili; e non so con quanta autorità potrebbero poi rimanere nella Camera quegli impiegati, i quali appar-